



COMUNE DI CARENNO
Provincia di Lecco

Approvato con delibera del C.C. n. 3 del 25.02.2014

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

ART. 1 – OBIETTIVI

1. Educare alla rappresentanza democratica.
2. Fare vivere ai ragazzi una concreta esperienza educativa.
3. Rendere i ragazzi protagonisti della vita democratica del territorio, attraverso il coinvolgimento nelle scelte che li riguardano e all'eventuale partecipazione a sedute del Consiglio Comunale degli adulti.

ART. 2 – SOGGETTI

Sono coinvolti nel funzionamento del Consiglio Comunale di Ragazzi:

- a) tutti gli alunni delle classi IV e V elementare e I, II e III media che frequentano la scuola a Carenno;
- b) i genitori che favoriscono, sostengono e valorizzano l'esperienza dei figli;
- c) gli insegnanti che collaborano all'iniziativa, situata all'interno del progetto di offerta formativa (P.O.F.), coordinando i diversi momenti organizzativi e gestionali, sostenendo e valorizzando l'attività dei ragazzi, garantendo loro uno spazio di informazione e di confronto;
- d) il personale comunale che sarà impegnato sia nella realizzazione del progetto, sia come aiuto nello svolgimento delle elezioni;
- e) gli amministratori del Comune, cui spetta il compito di dimostrare che le idee dei ragazzi possono essere raccolte dagli adulti e considerate seriamente. In tal modo il Consiglio Comunale dei Ragazzi può diventare un reale strumento di comunicazione fra ragazzi e Comune: i ragazzi parlano agli amministratori, gli amministratori imparano a parlare ai ragazzi, mantenendoli costantemente informati sulle scelte che li riguardano e chiedendo loro collaborazioni e pareri.

ART. 3 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si occupa di:

- a) ambiente;
- b) scuola;
- c) aggregazione;
- d) tempo libero;
- e) sport;
- f) cultura e spettacolo
- g) informazioni/comunicazioni
- h) diritti dei bambini;
- i) pace e solidarietà
- j) volontariato

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio Comunale degli Adulti.



COMUNE DI CARENNO
Provincia di Lecco

ART. 4 – ELETTORI ED ELETTI

1. Partecipano alle elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi tutti i ragazzi iscritti alle classi quarte e quinte elementari, prime, seconde e terze medie delle scuole di Carenno.
2. Ogni classe elegge tre rappresentanti nel Consiglio Comunale dei ragazzi. Le elezioni si svolgono ogni anno e ogni rappresentante potrà essere eletto non più di due volte.
3. Il mandato di Consigliere non prevede ricompense: l'impegno può essere riconosciuto e agevolato giustificando l'eventuale non esecuzione dei compiti assegnati dalla scuola il giorno successivo la seduta consigliare.

ART. 5 – MODALITA'.

1. La data delle elezioni è stabilita secondo un calendario predisposto in accordo tra l'Amministrazione Comunale e il corpo insegnanti. Di regola, le elezioni si terranno durante il mese di novembre.
2. Almeno un mese prima della data delle elezioni, in ciascuna classe si terrà un'Assemblea nella quale si individueranno i principali problemi che gli eletti dovranno portare all'attenzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi; contestualmente, si raccoglieranno i nominativi di coloro che intendono candidarsi alle elezioni. Per la validità delle elezioni, per ciascuna classe vi dovranno essere un minimo di cinque candidati.
3. Il termine ultimo per presentare la candidatura all'elezione è di 20 gg. Prima la data delle elezioni.
4. Ogni candidato dovrà predisporre un proprio programma elettorale, che verrà illustrato ai compagni durante la campagna elettorale, che avverrà nella settimana delle elezioni. Ciascun candidato può preparare volantini, manifestini o altre forme di propaganda, purché non si faccia riferimento a partiti o movimenti politici, non si faccia uso di volgarità e nel rispetto degli altri candidati.
5. In ogni classe viene istituito un seggio elettorale composto da tre alunni con funzioni specifiche di presidente, scrutatore e segretario. Un insegnante per ciascuna classe svolgerà un'attività di controllo della regolarità della votazione e dello scrutinio, controfirmando il verbale redatto dal segretario e firmato dal presidente di seggio.
6. Si vota in orario scolastico. Per la validità delle elezioni, dovranno avere votato almeno i 4/5 dei componenti di ciascuna classe. In caso contrario, la votazione sarà rimandata al primo giorno utile successivo, nel quale il quorum per la validità dell'elezione sarà dei 2/3 degli alunni della classe.
7. Il materiale necessario per le elezioni viene distribuito e ritirato dall'Amministrazione Comunale.
8. Subito dopo la votazione, le schede verranno scrutinate. Il segretario redigerà il verbale dello scrutinio, indicando i risultati della votazione e lo farà firmare al presidente e all'insegnante delegato. Il verbale e le schede elettorali verranno consegnate in Comune.
9. Risulteranno eletti coloro che, all'interno di ciascuna classe, otterranno più voti. In caso di parità tra due o più candidati, si svolgerà immediatamente un ballottaggio tra gli interessati. Gli eletti verranno proclamati dal Sindaco e i loro nominativi verranno esposti al pubblico su un apposito tabellone.



COMUNE DI CARENNO
Provincia di Lecco

ART. 6 – SINDACO

1. Può presentare la candidatura a Sindaco ciascuno degli eletti al Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Sindaco è eletto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, durante la prima seduta del Consiglio. Risulterà eletto colui che otterrà i due terzi dei voti dei Consiglieri presenti. Se nessun candidato otterrà il suddetto risultato, si procederà immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto più voti in prima votazione.
3. Il Sindaco, che ha un incarico di rappresentanza nei confronti dell'Amministrazione Comunale, della scuola e di altri enti e associazioni presenti nel territorio comunale, resta in carica un anno con mandato rinnovabile per un altro anno.
4. Il Sindaco è contraddistinto da apposita fascia tricolore, che è tenuto ad indossare durante le sedute del Consiglio e nelle occasioni ufficiali.
5. Il Sindaco, con l'ausilio del Presidente del Consiglio Comunale, dà la parola presenta e fa eseguire l'ordine del giorno.

ART. 7 - LA GIUNTA DEI RAGAZZI

1. La Giunta è formata da un numero massimo di 9 (nove) consiglieri, fra i quali il Sindaco nominerà il Vice Sindaco e gli assessori
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.
3. Compito della Giunta dei ragazzi è predisporre gli atti per lo svolgimento del Consiglio ed attuare le decisioni assunte dal medesimo.
4. Le riunioni saranno richieste dal Sindaco dei Ragazzi al Responsabile del plesso che concorderà la data degli incontri.
5. Le riunioni dovranno essere verbalizzate su apposito registro
6. Se il Sindaco dei ragazzi, con comunicazione motivata, non si ritiene soddisfatto dell'operato di un suo Assessore, può revocare l'incarico.
7. Qualora un componente della giunta sia stato raggiunto da un grave provvedimento disciplinare, il Sindaco dei ragazzi può revocargli l'incarico e verrà sostituito dal primo dei non eletti della classe.
8. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono pubbliche

ART. 8 – PRESIDENTE

1. I lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi saranno eseguiti da uno dei coordinatori del progetto, con funzioni di Presidente, individuato dal Sindaco di Carenno tra i consiglieri comunali.
2. Il Presidente ha il compito di coordinare i lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi, aiutando i ragazzi a mantenere il progetto nell'ambito degli obiettivi prefissati.
3. Durante le adunanze consiliari il Presidente ha il compito di:
 - a) coadiuvare il Sindaco nello svolgimento dei compiti di Direzione del Consiglio.
 - b) Moderare la discussione
 - c) Fare rispettare le norme del regolamento
4. Il Presidente resta in carica tutto l'anno e non ha diritto di voto.



COMUNE DI CARENNO
Provincia di Lecco

ART. 9 – SEGRETARIO

1. Svolge il ruolo di segretario un rappresentante del corpo insegnanti.
2. Il Segretario ha il compito di:
 - a) trascrivere quanto prodotto dal Consiglio (relazioni, avvisi, verbali);
 - b) registrare le presenze e le assenze;
 - c) verificare le giustificazioni dei consiglieri assenti;
 - d) stilare il Verbale del Consiglio in forma completa e con linguaggio adeguato ai ragazzi;
 - e) inviare i verbali ai consiglieri, alla classe e all'Amministrazione Comunale.
3. Il segretario resta in carica tutto l'anno.

ART. 10 – CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dei ragazzi è convocata dal Presidente entro 15 giorni dalla data della proclamazione degli eletti.
2. Le sedute successive del Consiglio sono convocate dal Sindaco dei ragazzi. L'ordine del giorno viene stilato dal Sindaco dei ragazzi, sentiti i consiglieri, con l'ausilio dell'insegnante delegato al progetto.
3. L'ordine del giorno è trasmesso al Presidente che provvede, attraverso i dipendenti comunali, a farlo notificare a tutti i consiglieri e a darne adeguata pubblicità attraverso manifesti.
4. L'Amministrazione Comunale può proporre alcuni punti da inserire nell'ordine del giorno, sui quali intende acquisire l'opinione dei ragazzi.
5. Il Consiglio si riunirà almeno tre volte durante l'anno scolastico.
6. Il Consiglio si riunirà, in via straordinaria, su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.
7. Il Consiglio si riunisce al di fuori dell'orario scolastico perché le sedute sono pubbliche, salvo casi eccezionali, nei quali i coordinatori del progetto ritengono opportuno la riunione in orario scolastico.
8. La sede del Consiglio Comunale dei Ragazzi viene individuata nel Palazzo Comunale. Per particolari esigenze le sedute potranno essere convocate anche presso i plessi scolastici interessati, o in altri luoghi per problemi particolari.

ART. 11 - NUMERO LEGALE

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri, al momento dell'appello.
2. Nel caso in cui il Consiglio non raggiungesse il numero legale necessario per la validità della seduta, si dovrà ricorrere ad un'ulteriore convocazione.
3. I Consiglieri dovranno far pervenire al Segretario la giustificazione per l'eventuale assenza in Consiglio. Dopo un numero pari a due assenze ingiustificate, il Consigliere decade dalla carica e verrà sostituito dal primo dei non eletti della classe.



COMUNE DI CARENNO
Provincia di Lecco

ART. 12– MODALITA' DI INTERVENTO.

Il Consigliere che vorrà prendere la parola in Consiglio dovrà prenotare l'intervento al segretario alzando la mano.

ART. 13 – MODALITA' DI VOTAZIONE

La votazione in Consiglio avverrà attraverso la procedura del voto palese e per alzata di mano, salvo casi particolari in cui il Consiglio, a maggioranza, può decidere diverse modalità di voto.

ART. 14 – MODALITA' DI LAVORO

1. E' facoltà del Consiglio di istituire commissioni su tematiche specifiche.
2. Le Commissioni elaborano proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale dei ragazzi.
3. Alle Commissioni possono partecipare anche alunni non facenti parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

ART. 15 - MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche del presente regolamento verranno:

- a) deliberate dal Consiglio Comunale dei Ragazzi con il voto favorevole di un numero di consiglieri pari ai 2/3 dei componenti e trasmesse al Consiglio Comunale degli Adulti che dovranno pronunciarsi in merito,
- b) proposte dal Consiglio Comunale degli Adulti e sottoposte al voto del Consiglio Comunale dei ragazzi con le modalità di cui al precedente comma 1.